

Codice A1409B

D.D. 1 dicembre 2021, n. 1942

D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL CN1.



ATTO DD 1942/A1400A/2021

DEL 01/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con ASL CN1.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 07/12/2017, con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. n. 90 del 09/02/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL CN1 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con suddetta ASL apposita convenzione per la collaborazione del dipendente Dr. Maurizio Cavallo, Dirigente Veterinario della S.C. Sanità Animale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,

Assunta agli atti la Deliberazione n. 700 del 25/11/2021, con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 12 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da

parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto l'art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la D.D. n. 90 del 09/02/2018;
- vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017;

determina

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, con l'ASL CN1 ai fini della collaborazione del dipendente Dr. Maurizio Cavallo, Dirigente Veterinario della S.C. Sanità Animale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 12 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MAURIZIO CAVALLO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 del 07/12/2017, NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA.

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 con Deliberazione n. 700 del 25/11/2021 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. delha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Corso Regina Margherita n. 153/bis

E

L' Azienda Sanitaria Locale CN1 (C.F. 01128930045), nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe GUERRA e domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Azienda, in Via Carlo Boggio, 12, Cuneo.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

- 1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività volte a garantire il supporto tecnico operativo alla magistratura nell'ambito degli interventi di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.
- 2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1), le Amministrazioni concordano di utilizzare il Dott. Maurizio Cavallo, profilo professionale: Dirigente Veterinario della S.C. Sanità Animale, dipendente dell'ASL CN1, su espressa richiesta della Procura della Repubblica con nota prot. n. 3112 del 28/07/2021, presso la sezione di P.G. "Tutela degli ambienti di lavoro, dei consumatori e dei malati" del Tribunale di Torino.
- 3.** L'assegnazione temporanea del Dott. Maurizio Cavallo pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dal 13/08/2021 al 12/08/2022, e si svolge durante l'orario di apertura e funzionamento degli uffici giudiziari ricorrendo agli istituti di mobilità del personale dipendente previsti dalla normativa e dai vigenti contratti di lavoro.
- 4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
- 5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Maurizio Cavallo è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
- 6.** Il Dott. Maurizio Cavallo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura da individuare a carico della Procura della Repubblica e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento oltre che al Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.
- 7.** Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
- 8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 9.** L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
- 10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
- 11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione Piemonte abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione Piemonte, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Dott. Maurizio Cavallo è tenuto a restituire al Dirigente del Settore Prevenzione e Veterinaria di ogni strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott. Mario MINOLA

(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale dell'ASL CN1

Dott. Giuseppe GUERRA.

(firmato in formato digitale)